

Prot. n. 6708 /GMB/ri

Mantova, 25/01/2019

Ai Sigg. Medici di Medicina Generale
Ai Sigg. Pediatri di Libera Scelta
Ai Sigg. Medici di Continuità Assistenziale

Alle Organizzazioni Sindacali:

- CGIL e CGIL Pensionati
- CISL e CISL Pensionati
- UIL e UIL Pensionati

e,p.c. All'Ordine Provinciale dei Medici di Mantova
All'Ordine Provinciale dei Medici di Cremona
All'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Mantova
All'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cremona

Ai Responsabili UOSD Cure Primarie di Mantova e
Cremona

Al Direttore Dipartimento PAAPSS
Al Direttore Dipartimento PIPSS

LORO SEDI

Oggetto: DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 – prime indicazioni.

Con nota prot. n. 2613 del 22.1.2019 , pari oggetto, Regione Lombardia ha fornito prime indicazioni in materia di ticket, in particolare:

1) Nuove prestazioni erogabili in esenzione per donne in gravidanza e a tutela della maternità:

Alle prestazioni attualmente erogabili in esenzione per gravidanza si aggiungono le seguenti:

- a. corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 Training Prenatale);
- b. colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche (94.09 colloquio psicologico clinico);

Sulla prescrizione dovrà essere apposto il codice di esenzione per gravidanza (da M01 a M41, in relazione alla settimana di gestazione).

Alle prestazioni attualmente erogabili in esenzione per l'assistenza in puerperio, si aggiungono le seguenti:

- a. colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche (94.09 colloquio psicologico clinico)
- b. visita ginecologica di controllo (89.26.2).

Sulla prescrizione va apposto il codice di esenzione regionale M60, che trova applicazione solo per le donne residenti in Regione Lombardia.

Si precisa che la fase post-natale (puerperio) è intesa dal momento del parto fino al termine delle otto settimane successive, come indicato nel decreto regionale n. 14243 del 5.10.2018.

2) Esenzioni:

a partire dal 2019, le esenzioni E02, E12, E13, E30 ed E40 avranno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, **con scadenza al 31 Marzo di ogni anno**, salva precedente variazione dello stato di diritto.

I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli Sportelli delle ASST (e anche presso le farmacie aperte al pubblico per le esenzioni E30 ed E40) per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, oppure potranno anche agire on line dal sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al seguente link <https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/>

Il rinnovo delle esenzioni potrà avvenire in anticipo rispetto alla scadenza, in particolare, per l'anno 2019:

- **Dal 6 Febbraio 2019** presso le ASST (sportello scelta e revoca) per le esenzioni E02, E12, E13, E30 ed E40;
- **Dal 4 Marzo 2019** anche presso le farmacie aperte al pubblico per le sole esenzioni E30 ed E40;
- **Dal 4 Marzo 2019** anche on line dal sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al seguente link <https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/>

Per gli anni successivi, il rinnovo delle citate esenzioni potrà avvenire a partire dal 1 Gennaio di ogni anno.

3) Esenzioni E14 e E15:

A partire dal 2019, le esenzioni E14 e E15 saranno certificate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) e registrate automaticamente in anagrafe regionale per gli aventi diritto, con validità annuale, dal 1 Aprile al 31 Marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente dal MEF ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe verranno automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF: ove non sussistano più le condizioni di diritto, verrà posta automaticamente la scadenza del 31.3.2019.

I cittadini a cui il MEF non ha assegnato l'esenzione ma che riscontrino le condizioni di avente diritto, potranno autocertificare l'esenzione in ASST, con scadenza 31 Marzo

Si ribadisce che l'apposizione del corretto codice di esenzione sulla ricetta è di competenza del medico prescrittore.

4) Prestazioni termali:

Le esenzioni regionali previste per la specialistica ambulatoriale si estendono anche alle prestazioni termali elencate nell'allegato 9 del DPCM del 12.1.2017, in quanto prestazioni erogabili a carico del SSN. Nulla cambia rispetto ai criteri di accesso alle prestazioni termali (patologie specifiche che necessitano di ciclo termale).

5) Azioni di semplificazioni in materia di esenzione:

Dal 4 Marzo 2019 le codifiche delle esenzioni regionali valide per la specialistica ambulatoriale ed elencate nel prospetto allegato (Allegato B1 al Sub Allegato B alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018) vengono uniformate a quelle nazionali, senza intaccare il correlato diritto di esenzione.

Gli attuali codici di esenzione regionali rimangono validi sino al 3 Marzo 2019.
E' stato modificato l'attestato di esenzione per invalidità, non più il vecchio tesserino verde ma un normale foglio bianco A4, utilizzabile dal 4 Marzo 2019.


Dal 4 Marzo 2019, saranno esentati dal ticket sulla farmaceutica:

- a. Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta, titolari di pensione diretta vitalizia e gli ex deportati da campi di sterminio (esenzione G01);
- b. Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla sesta all'ottava (esenzione G02).

Dal 4 Marzo 2019, saranno anche aggiornate le codifiche di alcune esenzioni regionali per la farmaceutica, come da prospetto allegato (Allegato C1 al Sub Allegato C alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018). Tale aggiornamento non intacca il correlato diritto di esenzione, ad eccezione della nuova esenzione G02 che prevede un ampliamento dei beneficiari rispetto alle previgenti disposizioni.
Gli attuali codici di esenzione regionali rimangono validi sino al 3 Marzo 2019.

Distinti saluti

Il Direttore
Dipartimento Cure Primarie
Dott. Gianmario Brunelli



Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Isernia
0372/497.357